



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 104 – 11 FEBBRAIO 2021**

Riunione del giorno 10 febbraio 2021

**66.20.21 RICORSO TABELLA CANDIDATURE PROPOSTO DAL SIG. DE TOGNI GIORGIO**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Massimo Argirò	Componente

si è riunito il 10 Febbraio 2021 in Camera di Consiglio a mezzo videoconferenza per la discussione del ricorso presentato dal sig. De Togni Giorgio.

Il ricorrente, assistito dall'Avv. Luca Giorgio, proponeva ricorso ex art. 19 bis Regolamento Organico avverso l'ammissione della candidatura del Sig. Dalfovo Massimo quale consigliere nazionale per gli atleti, per mancanza in capo dello stesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 22 comma 2 dello Statuto Federale FIPAV.

Nel premettere di avere interesse concreto per essere lo stesso ricorrente candidato consigliere in rappresentanza degli atleti, motivava l'impugnativa richiamando l'art. 22 comma 2 dello Statuto Federale FIPAV, così come riportato nell'art. 1 del Regolamento Organico, che prevede fra i requisiti per la candidatura l'essere in attività e partecipare a competizioni almeno di livello regionale.

Dopo aver ricostruito la carriera del Dalfovo confermava che lo stesso non rientrava nel perimetro normativo previsto per l'ammissione poiché il Dalfovo negli ultimi 10 anni, ovvero dalla stagione agonistica 2010/2011 alla stagione 2020/2021, non aveva partecipato a competizioni almeno di livello regionale per un minimo di due stagioni sportive, essendo notoriamente impegnato in attività manageriali prima ed in attività politico/istituzionali poi. Contestava poi la risposta della Segreteria generale nella quale si dichiarava: *"il sig. Massimo Dalfovo, risulta essere regolarmente tesserato nella stagione in corso in qualità di atleta presso la società Pallavolo C/9 Arco, regolarmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie C, in attesa che lo stesso possa*



*prendere inizio compatibilmente alle restrizioni vigenti a causa della pandemia da COVID19", poiché basata sul semplice presupposto del tesseramento, utile ad applicare, a detta del ricorrente, il solo primo requisito di eleggibilità ex art. 22 comma 2 dello Statuto FIPAV.*

Continuava affermando che la figura del rappresentante della categoria atleti doveva essere ricoperta da un vero e proprio atleta in attività, poiché altrimenti non avrebbe senso il riferimento espresso nella norma alla "partecipazione alle competizioni".

Rilevava inoltre il ricorrente come lo svolgimento di un'attività agonistica presupponesse il preliminare conseguimento di una idoneità medica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica chiedendo al Tribunale di acquisire la documentazione.

Nel ricorso infine si argomentava sulla natura del tesseramento come contratto associativo aperto e quindi, ove fosse emerso che il tesseramento potesse essere valutato come strumentale, si affermava che il vincolo del Dalfovo con la società avrebbe costituito un contratto con causa illecita e come tale nullo.

Concludeva pertanto con la richiesta di annullamento del provvedimento di accettazione e presentazione delle candidature nella parte in cui ammetteva la candidatura del Sig. Dalfovo Massimo come rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale.

In via istruttoria chiedeva acquisirsi dalla Federazione i seguenti atti e documenti:

Copia della motivazione redatta dal Segretario Generale in merito all'ammissione.

Estratto informatico storico dei tesseramenti del Sig. Dalfovo in qualità di Atleta dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2020/2021.

Estratto informatico storico dei tesseramenti del Sig. Dalfovo in qualità di Dirigente;

Estratto delle cariche istituzionali federali ricoperte dal Sig. Dalfovo nell'ultimo decennio;

Referti delle gare di campionato regionale e/o nazionale alle quali il Sig. Dalfovo ha partecipato in qualità di Atleta dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2020/2021;

Estratto del tesseramento relativo alla stagione agonistica 2020/2021 con la società Pallavolo C/9 Arco-Riva, con specifica indicazione della data di primo tesseramento (o rinnovo) e della data di rilascio del certificato medico di idoneità agonistica.

Certificato medico di idoneità agonistica del Sig. Dalfovo relativo alla stagione 2020/2021;



Certificazione degli atleti in organico per lo svolgimento del campionato di Serie C Maschile;

Copia documentazione relativa al monitoraggio (screening temperatura) secondo Protocollo Sanitario federale, sottoscritta dagli atleti per ogni seduta di allenamento regolarmente svolta dal gruppo squadra.

Il ricorso veniva inviato anche al sig. Dalfovo il quale, in data 8 Febbraio 2021, faceva pervenire una memoria con la quale, nel richiamare un provvedimento disciplinare a carico del ricorrente, chiedeva di valutare il possesso della legittimazione per la firma del ricorso.

Contestava l'assunta mancanza dei requisiti fisici affermando di aver effettuato il 24/12/2020 la visita medica con il superamento ai fini dell'idoneità sportiva, come da documento che produceva; precisava inoltre che la squadra a cui si era tesserato il 3 gennaio 2021 militava nel campionato di serie D e che non era stato in grado di iniziare allenamenti e gare, non permessi per le normative sul COVID.

In ogni caso rappresentava di aver anche partecipato in qualità di atleta ai campionati europei over 50 in Grecia ed a numerosi tornei fra i quali quelli a Sassuolo, Torino, Modena e Trento.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale emetteva e leggeva il dispositivo

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di parte resistente sulla carenza legittimazione in capo al De Togni a ricorrere. Una sospensione da attività federali non può certo pregiudicare l'esercizio di un proprio diritto. Nella fattispecie il De Togni, come ha chiarito nel ricorso, ha interesse ad impugnare poiché candidato "concorrente" alle elezioni nazionali.

Nel merito il ricorso non può essere accolto. Come correttamente indicato nell'atto di impugnazione, ai fini della candidatura l'art. 22 comma 2 dello Statuto Federale FIPAV, integralmente richiamato ex art. 1 del Regolamento Organico, prevede che il richiedente debba essere in attività e partecipare a competizioni almeno di livello regionale.

Orbene il provvedimento di ammissione della candidatura del Dalfovo non appare viziato, così come riportato da parte ricorrente, poiché parte resistente risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e non può certo il Tribunale svolgere attività per accertare la capacità o possibilità del resistente di svolgere l'attività di atleta.



Per questo ultimo aspetto diligentemente il Dalfovo ha prodotto il certificato medico di idoneità sportiva che lo abilita quindi allo svolgimento dell'attività di atleta. La presenza del certificato medico ancor più avvalorata la possibilità fisica e la volontà del Dalfovo di partecipare fattivamente alle competizioni sportive ed è elemento sufficiente per non mettere in dubbio la capacità del resistente a gareggiare.

Risulta poi documentalmente l'esistenza del tesseramento del Dalfovo con una società che svolge il campionato di serie D.

Per quanto riguarda l'altro elemento della partecipazione a campionati almeno di livello regionale, risulta che la società, presso cui il resistente è tesserato, non ha potuto effettuare alcuna gara di campionato della categoria per il divieto conseguente all'attuale pandemia.

Non può pertanto essere esclusa la candidatura del Dalfovo se incolpevolmente lo stesso, come tutti gli altri atleti, non ha potuto partecipare ad una gara.

Non è certo poi compito di questo Tribunale valutare la eccepta e non provata nullità del contratto associativo fra società ed atleta, che non può certo essere presunta.

Per quanto sopra esposto appaiono inutili le istanze istruttorie tese all'acquisizione dei documenti. Il provvedimento del Segretario con la motivazione era noto alla stessa parte che lo ha inserito nell'impugnativa; il certificato medico è stato diligentemente prodotto da parte resistente ed il tesseramento risulta dai documenti ufficiali.

#### **PQM**

Respinge il ricorso confermando la candidatura del Dalfovo Massimo quale consigliere nazionale settore atleti. Dispone incamerarsi la tassa versata.

Roma, 10 Febbraio 2021

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 febbraio 2021